

pagina 1 di 7

N. R.G. 5065 /2018

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO  
Sezione seconda civile

nelle persone dei seguenti magistrati :

dr. Valter Colombo Presidente

dr. L\*\*\*\*a T\*\*\*\*a F\*\*\*\*j Da Grado B\*\*\*\*a

dr. Carlo Madalon B\*\*\*\*a rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n . r.g. 5065 /2018 promossa in grado d'appello

DA

P\*\*\*\*j R\*\*\*\*j (C.F. M\*\*\*\*Z ), elettivamente domiciliat a in

PIAZZA S.C\*\*\*\*e N.14 MILANO presso lo studio del l'avv. S\*\*\*\*H

A\*\*\*\*O, che l a rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv.

S\*\*\*\*H A\*\*\*\*A (T\*\*\*\*I) PIAZZA S. C\*\*\*\*e, 14 20100

MILANO; S\*\*\*\*H M\*\*\*\*O (G\*\*\*\*I) Piazza S. C\*\*\*\*e, 14

20123 MILANO;

APPELLANTE

CONTRO

Sentenza n. 556/2020 pubbl. il 18/02/2020

RG n. 5065/2018

APPELLATI

..... **elettivamente**  
domiciliato in ..... presso lo **studio dell'avv.**

DOLCINI STEFANO, che lo rappresenta e difende come da **delega in atti**

APPELLATO

avente ad oggetto: Cause di **impugnazione dei** testamenti e di riduzione per lesione di  
legittima

sulle seguenti conclusioni .

Per P\*\*\*\*j R\*\*\*\*j

Voglia la Ecc.m a **Corte d'Appello**,

In riforma della sentenza emessa in data 19 novembre - 26 novembre 2018 n.1645/2018  
del Tribunale di Como, notificata in data 5/12/2018

In via preliminare : sospendere il presente giudizio a norma dell'art.295 cpc per la  
pendenza di un p rocesso penale dalla cui definizione dipende la decisione della causa.

Nel merito,

dichiarare gli appellati tenuti a riconoscere all'appellante il diritto ad ottenere la quota di

legittima spettante ante le sue successioni sul patrimonio relitto alla sua morte dal marito, condannare gli appellati al pagamento a favore dell'appellante del controvalore di tale quota, con gli interessi dalla morte di \_\_\_\_\_ e sino al momento dell'effettivo pagamento, condannare l'appellato \_\_\_\_\_ al pagamento del credito dell'appellante riferito alla gestione degli affitti dell'immobile di Como, via \_\_\_\_\_ dal momento della morte di \_\_\_\_\_

In via istruttoria:

ammettersi CTU al fine di stabilire il valore dell'immobile di p.za \_\_\_\_\_ in **Como** e, ove lo ritenga la Corte Ecc.ma, il valore dei beni inventariati negli inventari redatti dal Notaio \_\_\_\_\_ per un totale di EUR 97.999 (secondo la valutazione espressa dal consulente di nomina notarile).

Confermarsi la sentenza emessa dal Tribunale di Como per quanto riguarda il credito dell'appellante riferito alle spese funerarie del marito dalla stessa sostenute.

Con il favore delle spese, diritti ed onorari riferiti ai due gradi di giudizio, oltre al 15% per spese generali e 4% per cpa.

Si da inoltre atto di produrre l'articolo apparso su " **Il sole 24 ore Dossier** " del 1° maggio 2019

Per

Piaccia all'Ecc. ma Corte d'Appello,

respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,

in via pregiudiziale:

- dichiarare inammissibile l'appello proposto dalla signora P\*\*\*\*j R\*\*\*\*j, ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c.;

nel merito:

- respingere l'appello proposto dalla signora P\*\*\*\*j R\*\*\*\*j e, comunque, assolvere i signori \_\_\_\_\_ da ogni domanda ex adverso proposta.

Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio, oltre al rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, ed oltre a CPA ed IVA.

Per

Dichiarare inammissibile e comunque rigettare perché destituito di fondamento giuridico e fattuale, l'appello proposto dalla sig.ra R\*\*\*\*j P\*\*\*\*j avverso la sentenza n.1645 \2018 del Tribunale di Como.

In ogni caso, condannare parte appellante alle spese e competenze professionali difensive del doppio grado di giudizio, oltre rimborso forfetario 15%, iva e cpa

#### MOTIVAZIONI in fatto e in diritto

Con atto di citazione ritualmente notificato la sig.ra P\*\*\*\*, R\*\*\*\*, coniuge del sig. deceduto nel marzo 2014, conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Como, il figlio, , nonché il dott. , al fine di ottenere la reintegra nella propria quota di legittima, spettante in forza della successione del predetto

L'attrice chiedeva di accertarsi l'invalidità del testamento pubblico del de cuius V , che l'aveva esclusa totalmente dalla successione, e proponeva una domanda di riduzione delle disposizioni lesive della propria quota di legittima, chiedendo di tener conto anche delle donazioni effettuate in vita dal predetto

Parte attrice sosteneva di essere stata indotta dal figlio a conferire all'interno del trust denominato "Trust", il proprio usufrutto del complesso immobiliare di famiglia, sito in Como senza però essere stata informata delle conseguenze di tale conferimento, e chiedeva la condanna del trustee a porre a disposizione i beni da esso gestiti, ai fini della reintegra della quota di legittima.

Si costituivano le parti convenute chiedendo il rigetto delle domande attoree.

Il convenuto proponeva domanda riconvenzionale per ottenere la condanna dell'attrice al risarcimento del danno provocato all'amministrazione del trust dalla iniziativa giudiziaria assunta dalla stessa.

In sede di precisazione delle conclusioni, l'attrice chiedeva la sospensione del processo, in attesa dell'esito della denuncia-querela presentata dalla figlia nella quale si prospettava una condotta illecita da parte di quest'ultimo nei confronti della propria madre, al fine di convincerla a conferire l'usufrutto al trust.

Il Tribunale di Como, con sentenza n. 1645/2018 pubblicata il 26/11/2018, rigettava tutte le domande avanzate da parte attrice, ad eccezione della domanda di rimborso pro quota delle spese funerarie, sostenute dalla sig.ra , rigettava altresì la domanda riconvenzionale di risarcimento del danno avanzata dal trustee l , compensando integralmente le spese di giudizio in ragione della reciproca soccombenza nonché dei rapporti familiari stretti tra parte attrice e parti convenute. In via preliminare il tribunale respingeva la richiesta di sospensione del processo, per assenza pregiudizialità penale, non risultando la pendenza di un processo penale, stante l'insufficienza a tal fine della denuncia-querela depositata dall'attrice.

Il primo giudice respingeva la domanda di invalidità del testamento, in quanto l'attrice non aveva prospettato alcun vizio dell'atto, lamentando solo la lesione della propria quota di legittima.

Il tribunale rigettava anche la domanda di riduzione, ritenendo che l'attrice avesse implicitamente rinunciato a tale azione, partecipando unitamente al figlio alla costituzione di un trust, nel quale era stato conferito l'usufrutto, del quale era titolare la signora R\*\*\*\*, e la nuda proprietà degli immobili, oggetto di donazione da al figlio, impugnata in questa sede.

Secondo il primo giudice, detta condotta costituiva inequivoco indizio, da parte dell'attrice, dell'accettazione dell'assetto di interessi venutosi a determinare per volontà del defunto marito.

Infine, il tribunale respingeva la domanda di inefficacia del trust, non avendo l'attrice né allegato, né tantomeno dimostrato, circostanze dalle quali potesse ricavarsi una sua induzione in errore.

R\*\*\*\* ha impugnato la sentenza del primo giudice per tre motivi, come di seguito rubricati:

1. Mancata applicazione dell'art. 295 c.p.c.

2. Erronea interpretazione di circostanze decisive ai fini dell'accoglimento della domanda

3. Omessa ammissione di consulenza tecnica ai fini di stabilire il valore dell'immobile di Como

Si sono costituiti gli appellati, chiedendo il rigetto dell'appello proposto.

La causa è stata decisa nella camera di consiglio del 22 gennaio 2020.

Va in primo luogo rilevata l'irrelevanza della dichiarazione, resa in primo grado dai difensori dell'attrice, circa una sopravvenuta incapacità naturale della propria assistita, non risultando la questione rilevante, quanto all'aspetto strettamente processuale, per ciò che attiene alla ritualità dell'attività svolta dai difensori dell'appellante, in forza di una procura generale alle liti.

Ciò posto, il primo motivo afferisce alla decisione del primo Giudice di respingere la domanda di sospensione del giudizio, formulata da parte appellante in primo grado ai sensi dell'art. 295 c.p.c., per la ritenuta assenza della pendenza di un procedimento penale.

Parte appellante ha rinunciato al presente motivo nella propria comparsa conclusionale, prendendo atto della richiesta di archiviazione formulata dal P.M., e quindi della mancata instaurazione di un processo penale.

Come insegna la Suprema Corte, la comparsa conclusionale, pur avendo natura semplicemente illustrativa, può contenere la rinuncia a una domanda formulata nell'atto introduttivo del giudizio (Cass. 8737 \2014; Cass. 7977 \1997).

Peraltro, il motivo in questione è palesemente infondato.

Secondo il consolidato insegnamento della Suprema Corte, ai fini della sospensione ex art. 295 c.p.c., la pendenza di un processo penale presuppone l'avvenuto esercizio dell'azione penale da parte del P.M. nei modi previsti dall'art. 405 c.p.p., mediante la formulazione dell'imputazione o la richiesta di rinvio a giudizio, sicché tale sospensione non può essere disposta sul presupposto della mera presentazione e di una denuncia e della conseguente apertura di indagini preliminari (Cass. 11688 \2018; Cass. 33 \2015). Con il secondo motivo d'appello, la difesa di parte appellante lamenta, come detto, l'erronea interpretazione di circostanze decisive ai fini della decisione, con riferimento alle presunte condotte degli odierni appellati, denunciate in sede penale dalla figlia della sig.ra R\*\*\*\*, integranti, nella prospettiva della denunciante, i reati di circonvenzione di incapace e truffa ai danni della stessa sig.ra R\*\*\*\*.

Trattandosi di fatti di particolare rilevanza, secondo la difesa di parte appellante, il Giudice avrebbe potuto considerare in sede civile le conseguenze dei gravi comportamenti del figlio, che aveva tratto in errore la madre sugli effetti del conferimento dell'usufrutto nel trust, e, così, ritenere superata l'eccezione di controparte relativa alla decadenza della sig.ra R\*\*\*\* dal diritto di chiedere la reintegra, fondata proprio sul detto conferimento, estorto con l'inganno e lo approfittando della incapacità di intendere e di volere dell'odierna appellante, del quale quindi non poteva tenersi conto. L'esito del procedimento penale, il quale, si ribadisce, si è concluso con un'archiviazione disposta dal G.i.p., non ha fornito alcun supporto probatorio alla tesi di parte appellante, né sono stati offerti in giudizio elementi per ritenere l'esistenza, anche ai soli fini civili, di quelle condotte delittuose tramite le quali, avrebbe carpito il consenso della madre al conferimento dell'usufrutto nel trust.

Parimenti infondato risulta, infine, il terzo motivo d'appello, relativo all'omessa ammissione di consulenza tecnica al fine di stabilire il valore dell'immobile sito in Como e conferito nel trust.

Esclusa la fondatezza del Pazione di riduzione proposta dalla signora R\*\*\*\*, la ctu sollecitata risulterebbe del tutto ininfluenza.

Per le ragioni che precedono, l'appello va respinto.

Secondo il criterio della soccombenza, l'appellante va condannata al rimborso delle spese pro cessuali sostenute dalle due parti appellate, liquidate, per ognuna di esse, tenuto conto delle questioni trattate e comunque dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, avuto riguardo all'opzione applicabile (causa di valore indeterminabile di bassa complessità), in EUR 6.615,00 oltre 15% per rimborso **spese** forfettarie, iva e cpa.

La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore **importo** a titolo di contributo unificato da parte della sig.ra P\*\*\*\*i R\*\*\*\*i, a norma dell'art. 13, co. 1 -quater D.P.R. n. 115/2002, così come modificato dall'art. 1, co. 171, n. 228/2012.

P.Q.M.

La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando:

a) rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;

b) condanna l'appellante al pagamento in favore degli **appellati** e  
delle spese processuali del **presente** grado di appello, liquidate in EUR 6.615,00, oltre 15% per rimborso spese forfettarie, iva e cpa;

c) condanna l'appellante al pagamento in favore dell'appellato delle spese processuali del presente grado di **appello**, liquidate in EUR 6.615,00, oltre 15% per rimborso spese forfettarie, iva e cpa;

d) dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115/2002, art. 13, co. 1 -quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'**appellante**, dell'ulteriore **importo** a titolo di contributo unificato, nella misura indicata dal citato art. 13, co. 1 -bis.

Così deciso in Milano nella Camera di Consiglio del 22 gennaio 2020

Il B\*\*\*\*a est Carlo Maddaloni Il Presidente Valter Colombo

Sentenza n. 556/2020 pubbl. il 18/02/2020

RG n. 5065/2018